

Centro diocesano pellegrinaggi-Costituzione e statuto-Decreto 1991

Decreto di istituzione del Centro Diocesano Pellegrinaggi

Pastorale dei pellegrinaggi

L.V.D. LXXXII (1991) p. 476

DECRETO

Volendo promuovere una più efficace pastorale dei pellegrinaggi, col presente Atto, istituiamo il Centro Diocesano Pellegrinaggi (CDP) e contestualmente ne approviamo lo Statuto che è parte integrante del presente Decreto.

Bergamo, 23 luglio 1991.

† Giulio Oggioni

A. Pesenti Canc. Vesc.

STATUTO

Art. 1 - § 1. È costituito in Diocesi di Bergamo il Centro Diocesano Pellegrinaggi (CDP) con sede in Bergamo, viale Giovanni XXIII, 108.

§ 2. Il CDP dipende dall'Ufficio Catechistico Diocesano (UCD) d'intesa con l'Ufficio Liturgico.

Art. 2 - § 1. Il CDP promuove pellegrinaggi ai Santuari ed ad altri luoghi particolarmente significativi per la fede e viaggi di studio di particolare significato religioso allo scopo di favorire una maggior conoscenza della Chiesa e una crescita personale e comunitaria del senso cristiano.

§ 2. A tale scopo il CDP: 1. Studia e prepara concreti itinerari; 2. Predispone una adeguata assistenza religiosa e spirituale; 3. Promuove rapporti durevoli con persone che hanno partecipato alle varie iniziative del Centro.

§3. Per l'attuazione del programma darà la preferenza all'OVET, la quale da parte sua favorirà le iniziative del Centro.

Art. 3 - § 1. Il CDP è retto da un Direttore, nominato dal Vescovo, sentito il parere dell'UCD e dell'Ufficio Liturgico.

§2. Il direttore del CDP dura in carica cinque anni.

Art. 4 - § 1. Il direttore del CDP è aiutato da un Consiglio, nominato dall'Ordinario, che dura in carica cinque anni.

§2. Esso è composto dal Direttore del CDP, che ne è il Presidente, da un rappresentante dell'UCD, da un rappresentante dell'Ufficio Liturgico e da due sacerdoti scelti dal Vescovo.

Art. 5 - Ogni anno il CDP d'intesa col Direttore dell'UCD presenta al Vescovo: a) la relazione morale dell'annuale attività; b) i bilanci consuntivo e preventivo dell'anno.

Art. 6 - Il bilancio economico è tenuto dal Direttore del CDP.

Art. 7 - Gli eventuali utili vengono trasmessi al Vescovo, il quale ne dispone liberamente tenendo conto in primo luogo dei bisogni del Centro medesimo.